

ALLEGATO 1 AL DDG _____

ARPA SICILIA

Regolamento per la disciplina per la modalità di costituzione del fondo e
la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

INDICE

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione	3
Articolo 3 - Attività oggetto degli incentivi.....	3
Articolo 4 - Modalità di Costituzione del fondo	4
Articolo 5 - Individuazione dei soggetti e coinvolti	5
Articolo 6 - Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti.	5
Articolo 7 - Compatibilità e limiti di impiego	6
Articolo 8 - Criteri di ripartizione del fondo.....	6
Articolo 9 - Erogazione delle somme	6
Articolo 10 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	7
Articolo 11 - Applicazione.....	7
Articolo 12 - Rinvio	8
Articolo 13 - Entrata in vigore e forme di pubblicità	Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 1 - Obiettivi e finalità

Il presente regolamento è emanato ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con il D.lgs 56/2017, di seguito denominato «codice» e ss. mm. ed ii. così come recepito nel territorio della Regione siciliana dall'art 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8 e contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 3, del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché disciplina le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con riferimento alla complessità dell'opera, servizi e forniture.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente atto regolamenta i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo di "incentivo per le funzioni tecniche" di cui all'art.113 del codice e si applica in caso di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il presente regolamento si applica al personale di ARPA Sicilia non appartenente alla qualifica dirigenziale, assunto a tempo indeterminato e determinato che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Amministrazione per la realizzazione di programmi di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.

In particolare sono soggetti interessati alla fruizione degli incentivi di cui al presente regolamento:

- a) il Responsabile unico del procedimento (RUP) e gli altri soggetti incaricati delle prestazioni/attività elencate all'articolo 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
- b) le figure di supporto ai soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Le figure di supporto sono collaboratori tecnici o amministrativi che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo, all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia, ruoli comportanti responsabilità esterna, svolgono di fatto attività di natura tecnica o amministrativa nell'ambito delle fasi che compongono il complesso procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico.

Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando si rende obbligatoria la redazione di un progetto. Le somme di cui all'art. 113 del codice fanno carico agli stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa e sono inseriti nel relativo quadro economico. Gli incentivi potranno essere riconosciuti solo se si siano rispettati i tempi della procedura amministrativa come dettati dall'Amministrazione dalla normativa vigente.

Le prestazioni relative a appalti di servizi e forniture sono incentivate esclusivamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 - Attività oggetto degli incentivi

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività connessi ad interventi che abbiano natura di investimenti:

- a) programmazione della spesa per investimenti
- b) valutazione preventiva dei progetti
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara, stipula dei contratti ed esecuzione degli stessi,
- d) responsabile unico del procedimento
- e) direzione dei lavori
- f) direzione dell'esecuzione (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)
- g) collaudo, ivi incluso il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità
- h) collaboratore tecnico/ amministrativo di supporto ai soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere precedenti.

Articolo 4 - Modalità di Costituzione del fondo

Con provvedimento del Direttore generale è istituito il fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni di cui all'articolo 3 nella misura di seguito stabilita.

Nei provvedimenti del Direttore generale di approvazione degli atti di programmazione e pianificazione dei lavori, servizi e forniture pubblici sono determinati gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo nella misura non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posto a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 8, ai soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20% alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, e precisamente per l'acquisto da parte dell'Agenzia di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Agenzia, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolate.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

– TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Importo a base d'asta	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000;	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;	1,8%
oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000;	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,5%
Oltre euro 25.000.000	1 %

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Importo a base d'asta	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000;	2%
oltre euro 500.000:	2%
- Per la parte fino a euro 500.000;	1,5%
- Per la parte oltre euro 500.000	

La misura del fondo può essere maggiore di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:

- lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00 caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
- servizi e forniture di importo superiore a euro 500.000,00 caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Non concorrono alla costituzione del fondo le procedure per acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro, Iva esclusa.

Articolo 5 - Individuazione dei soggetti e coinvolti

I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene o servizio o di realizzazione di un lavoro, e in quanto tali destinatari degli incentivi ex art. 113, sono proposti dal RUP ed individuati con provvedimento del Direttore generale, garantendo una opportuna rotazione, tenendo comunque conto della competenza, della professionalità richiesta e dell'esperienza.

L'atto di individuazione di cui al comma precedente deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Articolo 6 - Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti

Nell'ambito delle forme di collaborazione tra ARPA e altri enti, nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre personale di altre stazioni appaltanti.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte dal personale di ARPA a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla stazione appaltante ad ARPA, per essere corrisposti allo stesso personale.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 svolte a favore di ARPA dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito da ARPA e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 7.

Quando ARPA decide di avvalersi delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 113, comma 5, può destinare una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione che regola i rapporti tra ARPA e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di quantificazione e liquidazione dell'incentivo.

Articolo 7 - Compatibilità e limiti di impiego

I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono prestare il proprio contributo professionale, anche contemporaneamente, alla realizzazione di più appalti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.

Articolo 8 - Criteri di ripartizione del fondo

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubblici, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità di opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2.

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 9 - Erogazione delle somme

Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte del RUP dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni siano state svolte accertando la corrispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato.

In nessun caso l'incentivo può essere liquidato prima dell'affidamento.

Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro pubblico, un servizio o una fornitura pubblici, venga affidata parte al personale interno di ARPA, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti

di ARPA o di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 6 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 4, lett. b).

Articolo 10 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

Il Direttore Generale, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture pubbliche.

Ai fini della successiva liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti, il RUP propone l'adozione da parte del Direttore generale del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto, valutazione dell'attività svolta, viene disposta la liquidazione

B. per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- previa valutazione dello avanzamento ovvero dello stato finale del contratto, viene disposta la liquidazione

Nel caso di contratto di durata pluriennale, la liquidazione è annuale ed è quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per l'erogazione relativa alla fase di collaudo o di verifica di conformità/regolare esecuzione:

- a conclusione del collaudo o della verifica di conformità/regolare esecuzione, viene disposta la liquidazione

L'atto di liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso alla SA 4, per la liquidazione al personale indicato.

Gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 11 - Applicazione

Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture pubblici relativi alle procedure individuate nella pianificazione dei lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa, successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubblici per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa, dopo il 18 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie per le quali è possibile stanziare i corrispondenti importi sul capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 526 della legge 205/2017.

Le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche, per le attività incentivate ricadenti nel periodo dal 19 aprile 2016 al 31 dicembre 2017, devono essere reperite nell'ambito dei fondi contrattuali e rispettare i limiti di spesa per il trattamento accessorio e dei costi del personale previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti in materia.